

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

### IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 120/CGF

(2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 27 dicembre 2012, ha adottato la seguente decisione:

### COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Claudio Marchitello, Dott. Vito Giampietro, Prof. Giovanni Serges, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dott. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario

**1. RICORSO A.S.D. FUTSAL CHIUDUNO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FUTSAL CHIUDUNO/BERGAMO CALCIO A5 DELL'11.11.2012** - (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio A 5 – Com. Uff. n. 232 del 3.12.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Futsal Chiuduno di Chiuduno (Bergamo). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO U.S. S. ZACCARIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 650,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA S. ZACCARIA/IMOLESE FEMMINILE ACF.D. DEL 2.12.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 40 del 5.12.2012)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'U.S. Zaccaria di San Zaccaria (Ravenna), riduce la sanzione dell'ammenda ad € 400,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

**Pubblicato in Roma il 27 dicembre 2012**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete